

COMUNE DI NOVAFELTRIA
Provincia di Pesaro e Urbino

ORDINANZA N. [REDACTED]

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, avente per oggetto "modifiche al sistema penale";

Visto il D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571, sulle competenze degli uffici periferici cui sono demandate le attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio;

Visto ed esaminato il verbale prot. 19099 del 27 settembre 2002 dell'Azienda U.S.L. Pesaro N.1, Dipartimento di Prevenzione - S.I.S.P., dal quale risulta che nonostante le convocazioni 2 per effettuare i cicli vaccinali obbligatori per il figlio minore [REDACTED] Alessandro i Signori [REDACTED] Fabrizio e [REDACTED] Sabina residenti a Novafeltria Via [REDACTED] risultavano assenti alla data prefissata.

Rilevata la regolarità della notifica del verbale in esame ad entrambi gli obbligati in solido in qualità di esercenti la patria potestà;

Visti gli scritti difensivi prodotti avverso il suddetto verbale ed acquisiti al protocollo generale di questo Comune in data 21/10/2002 al numero 8673, con i quali gli oppositori contestano il verbale in esame, ritenendo che la vaccinazione obbligatoria non possa essere imposta, poichè in alcuni soggetti la vaccinazione potrebbe causare pericolo per la salute dei minori, sia per la mancanza di informazioni al riguardo sia per eventuali contro indicazioni non conosciute;

Viste le controdeduzioni dell'Azienda USL di Pesaro n. 1 pervenuta al protocollo di questo Ente al n.686 del 25.01.03 nelle quali si riporta "..... nella fattispecie non si ravvede la condizione di esonero..... che attesti inequivocabilmente la incompatibilità tra vaccinazione dell'obbligo da eseguire e patologia presente nel minore da vaccinare";

Viste le seguenti sentenze, da cui risulta, peraltro, la non coercibilità della vaccinazione del minore:

Sentenza del Pretore di Brescia del 29/03/1999 contro ASL di Leno;

Decreto della Corte di Appello di Ancona - Sezione Minori, del 11/11/1998, contro il Tribunale per i Minori delle Marche;

Disposizione del Tribunale per i Minorenni delle Marche, del 09/02/2002, contro Pubblico Ministero;

Decreto della Corte di Appello di Ancona- Sezione Civile, del 05/04/2000, contro il Tribunale per i Minori di Ancona;

Sentenza del Giudice di Pesaro, del 29/12/2000, contro ordinanza ingiunzione del Comune di Montelabbate;

Considerato peraltro che non appare certa la incompatibilità tra la vaccinazione e la patologia presente nel minore "in dubbio pro reo";

Ritenuto, sulla scorta delle decisioni della giurisprudenza di Merito, di doversi uniformare all'orientamento espresso con il quale in buona sostanza vengono sistematicamente accolte le tesi difensive dei genitori dei minori che non sono sottoposti a vaccinazione;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto l'art. 18, comma secondo, della Legge 24.11.1981, n. 689, in forza del quale;

ORDINA

L'archiviazione degli atti per i motivi esposti in premessa, e dispone la contestuale comunicazione della presente Ordinanza all'organo accertatore.

Novafeltria li, 18 FEB. 2003



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI
Dott.ssa Patrizia Masi